

DELIBERA N. 276/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARGNO (LECCO) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 28 maggio e 7 giugno 2019 (rispettivamente prot.lli n. 230934 e n. 248793) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Margno (Lecco) a seguito della segnalazione della dott.ssa Marcella Nicoletti Prefettura di Lecco - qui pervenuta in data 22 maggio 2019 (prot. n. 221086) - con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte di detto Comune nel rinnovo del 26 maggio 2019 in quanto *“l’attuale sindaco [...] nonché’ candidato per le prossime amministrative del 26 maggio 2019, ha spedito a tutte le famiglie del comune l’acclusa lettera con la quale comunica la imminente possibilità di poter servire alcune zone del paese con la rete del gas metano, problema percepito*

come impellente dalla comunità e che forma oggetto del programma elettorale di entrambi i candidati”. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 28 maggio 2019, a seguito dell’esame delle memorie del Comune di Margno e dell’audizione del Sindaco del 5 giugno seguente, avendo verificato che la lettera è priva dei requisiti previsti dall’art. 9 della legge n. 28/2000, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 29 maggio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Margno, sig. Giuseppe Malugani, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, con le osservazioni ribadite anche in sede di audizione del 5 giugno 2019, e precisamente:

- *la comunicazione contestata attiene ad una questione istituzionale protrattasi nel tempo a far data dal novembre 2017 ed interessante l’intera popolazione (residente e non, per cui votante e non) dimorante nel territorio del comune di Margno. Mediante tale nota si portava a conoscenza la cittadinanza interessata dello stato di avanzamento delle procedure riguardanti i lavori di metanizzazione del territorio comunale, il cui iter è gestito dall’azienda partecipata Lario reti Gas S.r.l. sulla base di un accordo con il comune di Lecco quale stazione appaltante dell’ATEM Lecco 1, responsabile dell’espletamento della gara per la concessione di distribuzione del gas naturale;*
- *la divulgazione, peraltro inerisce ad attività di trasparente rendicontazione sociale, effettuata esclusivamente al fine di un puntuale controllo democratico da parte dei cittadini, indispensabile per un efficace svolgimento delle proprie funzioni istituzionali [...] Ad ulteriore conferma di questa forma di impulso di partecipazione sociale, nel rispetto del principio di costituzionalità orizzontale, l’amministrazione comunale di Margno [...] aveva richiesto a tutti i privati interessati la manifestazione di interesse all’allacciamento alla futura rete di distribuzione del gas metano, manifestazioni poi correttamente pervenute;*
- *in data 13 maggio 2019 il Sindaco è stato relazionato dalla società Lario Reti Gas S.r.l. sugli ultimi e recenti sviluppi [...] resi pubblici ai soggetti interessati (residenti e non, e quindi si ribadisce votanti e non) mediante la nota trasmessa [...] Per tali motivazioni, la comunicazione contestata deve intendersi atto meramente conclusivo di una procedura di rendicontazione pubblica e diffusa, pertanto atto di natura esclusivamente istituzionale, divulgativa e, pertanto impersonale;*
- *infine, come riferito dal Comitato regionale competente nel corso dell’audizione del Sindaco “la lettera oggetto di contestazione è stata consegnata da lui personalmente e senza alcuna intenzione propagandistica, ai soli abitanti delle vie indicate interessate dai lavori, a seguito delle sollecitazioni di questi ultimi (per lo più, non residenti) sullo stato di avanzamento delle opere di metanizzazione”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di

voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la lettera oggetto di segnalazione è un'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Margno - *“divulga[ta a titolo di] attività di trasparente rendicontazione sociale”* come risulta dalle dichiarazioni del Sindaco, sig. Giuseppe Malugani, nelle memorie difensive - e ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della copia della lettera del 18 maggio 2019 indirizzata ai cittadini del Comune di Margno, con oggetto *“Comunicazione del Sindaco di Margno in merito ai lavori del Gas Metano”*, recante l'intestazione del Comune di Margno, la firma del Sindaco Malugani Giuseppe, il timbro del Comune, con la quale, *“in riferimento alla precedente comunicazione fatta dal Sindaco nello scorso 2018”*, vengono fornite informazioni relative ai lavori della rete gas metano e alla possibilità di asservimento nel

prossimo autunno di alcune strade del territorio comunale con espressioni del seguente tenore *“Mi scuso con Voi se i tempi sono stati un po’ lunghi, ma l’importante era conseguire il risultato finale e così è stato, sono soddisfatto perché vi diamo un servizio molto atteso da Voi”*, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che tale lettera oggetto di segnalazione, consegnata personalmente solo agli abitanti delle vie che saranno interessate dai lavori, come riferito dal Sindaco del Comune nel corso dell’audizione del 5 giugno 2019, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto redatta in forma personale con espliciti riferimenti all’attività del Sindaco uscente, ricandidato Sindaco nel rinnovo dell’Ente, e priva del requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Ente poiché contiene informazioni relative a futuri lavori di metanizzazione in alcune zone del territorio che potevano essere differite successivamente alle operazioni elettorali e presenta espressioni di enfasi del tipo *“l’importante era conseguire il risultato finale e così è stato”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale attività oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Margno di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza della lettera del 18 maggio 2019 con oggetto *“Comunicazione del Sindaco di Margno in merito ai lavori del Gas Metano”*, consegnata ai cittadini del territorio comunale in occasione dei nuovi interventi di metanizzazione, a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Margno e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi